



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Fascicolo Informativo

(ai sensi del Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010)

Contratto: Cauzioni – Ingresso stranieri (artt. 4 e 5 D.Lgs. n.286 del 25 luglio 1998)

Il presente Fascicolo Informativo contenente:

- 1) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario,**
- 2) le Condizioni di Assicurazione,**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE (Cauzioni – Ingresso stranieri)

(Ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 209 del 07.09.05 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26.05.2010)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

1. Informazioni generali

ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., CF/P.IVA 05850710962, R.E.A. 1878095, é autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008, iscrizione Albo delle Imprese n. 1.00167.

Il contratto è concluso con la Sede legale della Società sita in Italia - Via Mecenate n. 90, 20138 Milano. Tel.0292885700.

Indirizzo di posta elettronica: info@elbassicurazioni.it.

Indirizzo di posta elettronica certificata: elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it

Sito istituzionale: www.elbassicurazioni.it – www.elbassicurazioni.com.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

Il Patrimonio Netto di Elba Assicurazioni al 31/12/2014 è pari a € 16.556.000,00 di cui € 6.680.000,00 di capitale sociale e € 9.876.000,00 di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità, ovvero il rapporto tra l'ammontare del Margine di Solvibilità disponibile e l'ammontare del Margine di Solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è **3,88**.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo.

AVVERTENZA

Si tratta di un contratto senza obbligo di disdetta.

La polizza fideiussoria è stipulata senza tacito rinnovo e non prevede la facoltà di disdetta. La polizza cesserà automaticamente, o alla scadenza prefissata, o con effetto immediato qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso In Italia.

AVVERTENZA

La polizza prevede il deposito cautelativo per il quale si rinvia all'articolo 10 delle CA (Controgaranzia)

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La polizza fideiussoria è prestata a garanzia delle prestazioni previste per legge per l'ingresso in Italia di cittadini stranieri.

Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede limitazioni, esclusioni o



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

condizioni di sospensione che possono dar luogo alla riduzione o al mancato indennizzo.

AVVERTENZA

Il presente contratto, inoltre, non prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Al presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non sono applicabili le disposizioni assicurative in materia di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede aggravamento o diminuzione del rischio a carico del Contraente.

6. Premi

Il premio di polizza è unico ed è calcolato sulla base della durata del contratto.

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti fissati dalla legge.

AVVERTENZA

Non è prevista scontistica.

7. Rivalse

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, prevede l'azione di surroga e rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato in caso di pagamento della prestazione.

Per surrogazione si intende il subentro del fideiussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore nei confronti del debitore (il Contraente).

Per rivalsa o regresso si intende il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del beneficiario.

Si rimanda agli articoli 4 e 8 delle CA.

8. Diritto di recesso

Il presente contratto, considerata la particolare natura fideiussoria, non prevede la facoltà di recesso delle parti.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Considerata la particolare natura fideiussoria, la prescrizione dell'obbligazione garantita comporta il venir meno anche dell'accessoria obbligazione fideiussoria.

Al presente contratto si applicano le ipotesi di decadenza applicabili alla fideiussione (art. 1957 c.c.).



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

10. Legge applicabile al contratto

Ai sensi dell'art.180 del D.Lgs. n.209/05, la legge applicabile al presente contratto è quella Italiana.

11. Regime fiscale

L'aliquota fiscale applicabile al presente contratto è pari al 12,5%.

C. INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

Termini e modalità per la presentazione della richiesta e per il pagamento dell'indennizzo sono regolati da quanto previsto nel paragrafo “Rapporti fra Società e Beneficiario (Ente garantito)” e all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento ad un contratto o un servizio assicurativo della Compagnia può presentare reclamo, utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione Reclami del sito della Compagnia.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Il reclamante deve essere titolato a far valere il diritto alla trattazione del reclamo da parte della Compagnia, quale ad esempio il contraente, l'assicurato, il beneficiario e il danneggiato.

Il reclamo deve essere inviato alla Segreteria Generale – Funzione Reclami, con le seguenti modalità alternative:

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Mecenate, 90 - 20138 Milano
- per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@elbassicurazioni.it
- per fax al numero: 02.92885749

E' importante compilare il modulo in tutte le sue parti o, comunque, indicare nel reclamo i seguenti contenuti:

- dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio);
- numero polizza;
- recapito telefonico al quale il cliente desidera essere eventualmente contattato;
- una descrizione chiara del prodotto fornito dalla Compagnia e dei motivi per i quali si presenta il reclamo;
- eventuale documentazione a supporto dei fatti oggetto di contestazione.

La Compagnia risponderà al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Il reclamante potrà inviare il reclamo all'IVASS utilizzando l'apposito modulo per il quale si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia o direttamente al sito dell'IVASS (www.ivass.it). L'invio potrà avvenire con le seguenti modalità alternative:

- per posta al Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

Il reclamante dovrà inviare anche copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.

In caso di utilizzo della PEC è opportuno che gli eventuali allegati siano in formato PDF.



Elba Assicurazioni Spa[®]

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

In questi casi nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

L'IVASS comunica al reclamante l'esito della gestione del reclamo entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari,

Qualora il reclamante non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 90 giorni, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai sistemi regolamentati di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

14. Arbitrato

Non è previsto il ricorso all'Arbitrato.

15. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata

Il Contraente potrà consultare la propria posizione assicurativa nella sezione "*Home Insurance*", accedendo all'area riservata disponibile sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it.

Per ricevere le credenziali per l'accesso all'area è sufficiente registrarsi in tale sezione, seguendo le istruzioni ivi fornite. I dati richiesti sono nome e cognome, codice fiscale, numero di polizza e indirizzo di posta elettronica.

Al termine della registrazione verranno inviate, all'indirizzo di posta elettronica registrato le credenziali provvisorie, che dovranno essere cambiate al primo accesso per poter consultare le informazioni.

Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo sono pubblicati sul sito della Compagnia www.elbassicurazioni.it www.elbassicurazioni.com.

ELBA Assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Flavio Tonarelli



Glossario – Ingresso stranieri

Ai fini del presente Fascicolo Informativo valgono le seguenti definizioni.

Assicurazione - il contratto di Assicurazione.

Beneficiario (Ente garantito) – il Beneficiario della garanzia, ovvero soggetto a cui spetta la prestazione garantita.

c.c. – Codice Civile.

CA – Condizioni di Assicurazione.

Contraente (Ditta obbligata) – il soggetto nel cui interesse la Società si costituisce fidejussore.

Frontespizio di polizza - prima pagina della Polizza fideiussoria.

Importo massimo complessivo garantito - somma massima che la Società sarà tenuta a corrispondere al Beneficiario nel caso il cui il Contraente si sia reso inadempiente ai suoi obblighi garantiti in Polizza, nei confronti del Beneficiario stesso.

Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Polizza - il documento che prova l'esistenza del contratto fideiussorio.

Premio - somma che il Contraente paga a fronte della Polizza rilasciata.

Rivalsa o regresso - il diritto della Società di ottenere dal Contraente il rimborso di quanto pagato, a termini di polizza, nei confronti del Beneficiario.

Sinistro - il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società - la Compagnia assicuratrice ossia Elba Assicurazioni Spa.

Surrogazione - il subentro del fidejussore (la Società), che ha pagato la prestazione garantita con la polizza, nei diritti del creditore (Beneficiario) nei confronti del debitore (il Contraente).

T.U. - Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

Condizioni di Assicurazione (CA)

Per cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 - G.U. del 14.6.1982, n. 161

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nella causale indicata nel frontespizio di polizza è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società con la presente si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'Importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento dei propri obblighi.

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Beneficiario

Art. 1 – Oggetto della garanzia.

La Società garantisce al Beneficiario, con riferimento al periodo di soggiorno in Italia consentitogli ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. a), del T.U., e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, nel limite indicato nel frontespizio di polizza, il pagamento di quanto dovuto dal Contraente qualora questi risulti inadempiente agli impegni assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U..

Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza a favore del Beneficiario ha validità dalla data del rilascio per un periodo di quattordici mesi e copre esclusivamente gli inadempimenti verificatisi nel periodo di soggiorno in Italia consentito al Beneficiario come indicato in premessa.

Decorso il suddetto termine di validità, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. La garanzia cessa inoltre immediatamente ad ogni effetto qualora il Beneficiario non ottenga l'autorizzazione all'ingresso in Italia.

Art. 3 - Avviso di sinistro

Pagamento – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944, comma 2, c.c. la presente garanzia è prestata con il beneficio della preventiva escussione del Contraente.

In caso di inadempimento del Contraente, e fermo il termine di validità della garanzia di cui all'art. 2, il Beneficiario – con lettera motivata inviata anche alla Società – inviterà il Contraente a versargli la somma dovuta entro il termine di 15 giorni.

Trascorso inutilmente tale termine il Beneficiario, per attivare la garanzia, invierà alla Società comunicazione scritta circa il mancato pagamento da parte del Contraente della somma dovuta unitamente alla copia del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dal Beneficiario contro il Contraente.

La Società provvederà al versamento a favore del Beneficiario della somma dovuta ai sensi della presente garanzia entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, salvo che il Contraente abbia proposto opposizione, nel qual caso la Società provvederà al suddetto versamento entro il termine di 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce infondata l'opposizione stessa.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultino parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 4 - Surrogazione

La Società è surrogata nei limiti delle somme pagate al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questo verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Beneficiario faciliterà le azioni di recupero, fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 5 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società ed alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.



Elba Assicurazioni Spa®

Sede Sociale e Direzione Generale:

Via Mecenate 90 - 20138 Milano • Tel. 02.92885700 - Fax. 02.92885749

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente.

Art. 6 - Premio

Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione ed è definitivamente acquisito alla Società.

Art. 7 - Pagamento

La Società provvederà al versamento della somma eventualmente dovuta al Beneficiario dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento.

Art. 8 - Rivalsa

Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, entro 15 giorni dalla semplice e motivata richiesta, quanto dalla stessa pagato al Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c..

Art. 9 – Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 10 – Controgaranzia

Nei casi previsti dall'art. 1953 del c.c. la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

Art. 11 – Imposte e tasse

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 – Forma delle comunicazioni alla Società

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza, per essere validi, devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società.

Art. 13 - Foro competente

In caso di controversia fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.